

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE

Provincia di Verona

Art. 1

E' costituita in Albaredo d'Adige la "Consulta Comunale per l'Agricoltura" con sede presso il Municipio. Il presente regolamento disciplina e formula la composizione e il funzionamento di tale consulta.

Art. 2

La Consulta si configura come Commissione Comunale permanente con lo scopo di formulare proposte ed esprimere pareri in materia di agricoltura.

In particolare:

- Coordina e promuove iniziative in materia di agricoltura;
- Promuove ed organizza incontri per l'informazione e la qualificazione degli operatori agricoli
- Formula proposte per il miglioramento e lo sviluppo dell'Attività agricola in ambito locale;
- Collabora con l'Amministrazione Comunale, gli enti di promozione e le Associazioni di categoria per la ricerca e la programmazione e l'unità degli interventi;
- Esprimere pareri riguardanti il settore, che la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale intendono sottoporle.

Art. 3

La Consulta è così composta:

- L'Assessore all'Agricoltura che la Presiede.
- Il Sindaco quale membro di diritto.
- N° 3 componenti nominati dal Sindaco di cui due designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza
- N° 1 rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni di categoria: Unione Agricoltori, Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricola.

Art. 4

La Consulta si riunirà su convocazione del Presidente o su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 5

La convocazione con il relativo o.d.g. dovrà pervenire ai vari membri almeno 5 giorni prima della data fissata, salve le riunioni aventi carattere d'urgenza per le quali detta convocazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 6

La Consulta è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei membri componenti. Le risoluzioni della Consulta vengono adottate a scrutinio palese o (a richiesta della maggioranza) a scrutinio segreto, e avranno validità solo se saranno adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7

La Consulta potrà, di volta in volta, avvalersi della consulenza di esperti o di persone che fosse ritenuto utile ascoltare per la trattazione delle varie tematiche.

Art. 8

Le funzioni di Segretario della Consulta saranno affidate ad un componente la consulta stessa eletto a maggioranza semplice nella prima riunione valida.

In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente la Consulta.

Art. 9

Le designazioni da parte della maggioranza e dalla minoranza dovranno essere effettuate entro 30 gg. dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

I rappresentanti degli Enti, Associazioni e Organismi che compongono la Consulta, devono essere designati entro 30gg. dalla richiesta fatta dal Sindaco o suo delegato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; trascorso tale termine la Consulta entrerà nelle funzioni anche in mancanza dei rappresentanti, purchè si sia raggiunto un numero di membri non inferiori alla metà più uno.

Art. 10

La partecipazione di tutti i componenti è onoraria e gratuita.

Art. 11

Ogni proposta di intervento della consulta che comporti spese a carico del bilancio comunale potrà essere attuata soltanto previa approvazione e impegno di spesa della Giunta Comunale mediante apposita delibera.

Art. 12

La Consulta dura in carica cinque anni e comunque fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.